Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Venerdì, 30 settembre 1932 - ANNO X — Numero 227

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 30 SETTEMBRE 1932-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Settembre 1932 - Anno X (Fascicolo 9).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1223.
Modificazioni all'art. 42 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Ritenuta la opportunità di modificare le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, allegato n. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, numero 405, nella parte relativa al premio per ora di lavoro al personale di macchina;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 42 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente:

Premio per ora di lavoro.

Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive è corrisposta una indennità di L. 1,60 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e di L. 1,20 al fuochista e assistente treni elettrici.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in ore una sia in partenza che in arrivo pei treni a vapore e in 45 minuti pei treni elettrici, da ridursi a mezz'ora se la durata del percorso del treno in base all'orario non è superiore ad un'ora, salvo il caso di arrivo in determinate grandi stazioni, da stabilirsi dal capo del servizio;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi, in arrivo, superiori a 30 minuti, limitatamente alla parte eccedente la prima mezz'ora, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

Il suddetto premio viene corrisposto:

1° per tre quarti del tempo impiegato in servizio sulle locomotive dei treni classificati di secondaria importanza dal direttore generale;

2° per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale;

3° per metà del tempo impiegato nelle manovre in residenza (comprese quelle di partenza e in arrivo coi treni se la durata loro eccede la mezz'ora, poichè in caso contrario si considerano incluse nelle operazioni accessorie) e nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

4° per un quarto del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio o dei periodi di riserva inattiva o disponibilità in deposito.

Per il servizio dei treni materiali si considera, agli effetti del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza colla prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo coll'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Art. 2.

Il premio di cui al precedente articolo resta soggetto alla riduzione del 12 % stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1224.
Autorizzazione al comune di Baveno a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe immediatamente superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda prodotta dal comune di Baveno (provincia di Novara) per avvalersi della disposizione succennata;

Visto il decreto del Nostro Ministro per l'interno 30 giugno 1928, in base al quale il nominato Comune va considerato come luogo di cura, soggiorno e turismo;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Baveno è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di cura del comune di Baveno è devoluto il maggior provento, al netto delle spese di riscossione, derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1932, n. 1225.
Provvedimenti per la difesa economica della viticoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuovi provvedimenti per la difesa economica della viticoltura nazionale, apportando anche alcune aggiunte e modifiche alle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consorzi provinciali per la viticoltura, di cui all'art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, hanno facoltà di istituire enopoli consorziali, per zone di produzione, al fine di procedere alla raccolta dei vini dei produttori e alla unificazione di tipi caratteristici di ogni singola zona.
A tali enopoli si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La deliberazione con la quale la Commissione amministrativa del Consorzio per la viticoltura istituisce uno o più enopoli consorziali è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da pronunciare con decreto del Ministro, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura.

Art. 3.

Per gli enopoli istituiti ai sensi dei precedenti articoli sarà tenuta separata gestione, affidata a un Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, nominati dalla Commissione amministratrice del Consorzio tra i maggiori interessati al Consorzio stesso, i quali durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione, che elegge nel suo seno il presidente, provvede alla formulazione del regolamento per la gestione dell'enopolio, comprendendovi le norme per la raccolta, il confezionamento e la vendita dei vini e per l'assunzione del personale occorrente.

Il regolamento, oltre che all'approvazione della Commissione amministratrice del Consorzio, è soggetto a quella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da pronunciare con decreto del Ministro, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura.

La gestione degli enopoli istituiti ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al controllo dei revisori dei conti del Consorzio. Nei riguardi del Consiglio di amministrazione competono al Ministro per l'agricoltura e le foreste le facoltà di cui all'art. 25 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 4.

Quando se ne ravvisi la necessità, gli enopoli consorziali potranno provvedere anche alla lavorazione delle uve per conto dei produttori.

In tal caso, il Consiglio di amministrazione dell'enopolio fisserà le norme per tale lavorazione in apposito regolamento, soggetto all'approvazione della Commissione amministratrice del Consorzio per la viticoltura e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura.

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai magazzini consorziali per la raccolta e il confezionamento delle uve da tavola, istituiti dai Consorzi provinciali per la viticoltura.

Art. 6.

I Consorzi per la viticoltura, che istituiscano enopoli e magazzini consorziali, hanno facoltà di aumentare la contribuzione di cui all'art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 987, entro i limiti stabiliti dal comma sesto.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930, n. 1737, che reca provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, e nell'art. 5 della legge 30 maggio 1932, n. 720, relative ai silos e magazzini da cereali, sono estese anche agli enopoli e ai magazzini consorziali di confezionamento delle uve da tavola, previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Quando sia necessario di procedere all'affitto di stabilimenti privati per la costituzione di enopoli o di magazzini consorziali, i contratti di affitto, stipulati dai Consigli di amministrazione, sono soggetti all'approvazione della Commissione amministratrice del Consorzio e a quella del Ministro per l'agricoltura e le foreste, che si pronuncia sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura. Fino a quando entrambe le approvazioni non siano intervenute, i detti contratti non sono impegnativi per il Consorzio.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura, saranno stabiliti i rapporti tra l'amministrazione dei Consorzi per la viticoltura e quelle degli enopoli e dei magazzini con-

sorziali, con particolare riguardo alle necessità finanziarie per il funzionamento di questi ultimi.

Art. 10.

I prodotti derivati dall'uva, confiscati ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dovranno essere messi a disposizione del Consorzio provinciale per la viticoltura, o, in mancanza, della Federazione dei consorzi per la viticoltura.

I Consorzi o la Federazione provvederanno alla utilizzazione di tali prodotti, restando di loro spettanza le somme che ne ricaveranno.

Art. 11.

Il quarto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dai seguenti:

« Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 10 % in volume, se rossi, al 9 % in volume, se bianchi.

« Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che indichino il grado alcoolico dei vini che si smerciano.

« Eguale indicazione deve essere data sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescita, nonchè su tutti gli altri recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.

« Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o l'infiascamento.

« È vietato di produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione.

« Nel calcolo del grado alcoolico di cui sopra, si terrà conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti del vino, moltiplicando il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto così ottenuto all'alcool esistente ».

Art. 12.

L'art. 17 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« È vietato di porre in vendita o di detenere per la vendita il prodotto denominato vinello, ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.

Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati:

a) i vinelli destinati alla distillazione, purchè siano addizionati con calce fino a reazione quasi neutra;

b) quelli custoditi nei locali delle distillerie, quando il detentore dichiari di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della effettiva destinazione alla distillazione;

c) quelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purchè siano addizionati con almeno il 15 % di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa ».

Art. 13.

L'art. 18 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Il nome di « aceto » o « aceto di vino » è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente il 5 % di acidità totale espressa in acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enocianina, o di acido acetico anche se puro o di altre sostanze.

« È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto, ad eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere venduto col nome di « aceto di spirito » e può essere commerciato esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli.

« È vietato di mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o di colorarlo artificialmente.

« La denominazione di « aceto di spirito » deve essere segnata sopra ai recipienti che lo contengono, nonchè nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione.

« L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto si presume, in ogni caso, destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con aceto commestibile, in contravvenzione al disposto del presente articolo ».

Art. 14.

L'art. 37 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Il nome di « succo », « mosto » e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato, con o senza concentrazione.

« Il nome di « sciroppo » è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.

« Il nome di « sciroppo », seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.

« Il nome di « sciroppo » seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

« I nomi di « conserva », di « marmellata » e di « gelatina » di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

« È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.

« Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.

« È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

« Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25 % della ricchezza zuccherina totale,

e purchè lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione « contenente glucosio » oppure « sciroppo glucosato », da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;

b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purchè sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione « colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie ». Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva.

« Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.

« Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.

« Nella preparazione dei prodotti di cui al presente articolo, destinati all'esportazione, è consentita, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, l'aggiunta delle sostanze antifermentative ammesse dalla legislazione degli Stati nel cui territorio i prodotti sono destinati ».

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto entreranno in vigore il 1° novembre 1932; quelle contenute nell'art. 14 il 1° gennaio 1933.

Art. 16.

Lo stanziamento del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è elevato a L. 500.000.

Nella stessa misura resta fissato lo stanziamento dei corrispondenti capitoli per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi, fino all'esercizio 1936-37. A partire dall'esercizio 1937-38 lo stanziamento del corrispondente capitolo sarà ridotto ad annue L. 200.000.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute negli articoli 10 a 14 del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - A. X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1932, n. 1226.

Rettifica del R. decreto 31 marzo 1932, n. 335, concernente l'erezione in ente morale della fondazione « Ospizio Genova per orfanelle » con sede in Vasto.

N. 1226. R. decreto 4 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene rettificato il R. decreto 31 marzo 1932, n. 335, concernente l'erezione in ente morale della fondazione « Ospizio Genova per orfanelle », con sede in Vasto, nel senso che il sostrato patrimoniale del detto Ospizio è costituito dai soli beni immobili di cui alla donazione fatta dal cav. uff. avv. Luigi dei baroni Genova con atto 14 febbraio 1919 per notar Maddalena di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1227.

Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico del comune di Sant'Eufemia della Fonte e riduzione del contributo scolastico del comune di Botticino.

N. 1227. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a decorrere dal 1° ottobre 1930 i contributi già consolidati a carico del comune di Sant'Eufemia della Fonte col R. decreto 28 febbraio 1930, n. 311, ed è ridotto, dalla stessa data, a L. 6400 il contributo scolastico dovuto dal comune di Botticino a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1228.

Annullamento di contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni aggregati a Terni.

N. 1228. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° luglio 1927, i contributi già consolidati a carico degli ex comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina (ora aggregati a Terni) col R. decreto 29 settembre 1927, n. 2185.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 4 agosto 1932, n. 1229.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sigillo.

N. 1229. R. decreto 4 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sigillo (provincia di Perugia) è trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 4 agosto 1932, n. 1230.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Dellepiane e Caterina Lombardo » con sede in Campomorone.

N. 1230. R. decreto 4 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Dellepiane e Caterina Lombardo », con sede in Campomorone, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1231.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Marta, con Casa Madre in Chiavari.

N. 1231. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Marta, con Casa madre in Chiavari, corso Garibaldi n. 30, ed è autorizzato il trasferimento alla detta Congregazione di alcuni beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ma attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1232.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria in Milano.

N. 1232. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria in Milano ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo di alcuni beni attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1932 - Anno X

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-41 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Dornik Luigi di Francesco e di Terpin Maria Felicita, nato a S. Floriano (S. Martino di Quisca) il 6 febbraio 1921 e residente a S. Floriano (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6336)

N. 1791 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Gregorio, figlio di Biagio e di Caterina Bosich, nato a Brest Olmeto (Lanischie) il 12 febbraio 1901 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Clai fu Giorgio e di Elena Ivancich, nata a Pinguente il 26 marzo 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4598)

N. 1786 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Matteo, figlio di Biagio e di Caterina Bosich, nato a Brest Olmeto (Lanischie) il 21 set-

tembre 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Micaz di Giovanni e di Antonia Bosich, nata a Pinguente il 28 marzo 1904, ed alle figlie nate ad Ancarano: Emilia, il 20 marzo 1924; Adelina, il 1° febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4599)

N. 1749 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Budinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Albina ved. di Luciano, figlia del fu Matteo Budinich e di Margherita Budinich, nata a San Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 20 maggio 1882 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Budinis » (Bussani ved. Albina nata Budinis).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli Casimiro, nato a Focopilla il 26 agosto 1908; Anna, nata a Focopilla il 6 settembre 1909; Lidia, nata a S. Pietro dei Nembi il 21 giugno 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4600)

N. 1779 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bertoch » e « Cociancich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bertoch Maria ved. di Antonio, figlia del fu Giovanni Cociancich e della fu Pasqua Ermac, nata a Maresego il 27 settembre 1864 e abitante a Capodistria, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi » e « Cociani » (Bertocchi ved. Maria nata Cociani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bertocchi » anche al figlio Alberto, nato a Muggia il 4 agosto 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4601)

N. 1787 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Biagio, figlio di Biagio e di Caterina Bosich, nato a Brest Olmeto (Lanischie) il 29 maggio 1898 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Berlevaz di Giorgio e di Caterina Bosich, nata a Pinguente il 14 dicembre 1897; ed ai figli: Stefano, nato a Pinguente il 24 marzo 1920; Rosina, nata a Pinguente il 24 agosto 1921; Elio, nato a Capodistria il 7 febbraio 1927; Alverino, nato a Capodistria il 26 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4602)

N. 1788 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Biagio, figlio del fu Biagio e di Maria Ivancich, nato a Brest Olmetto (Lanischie) il 28 aprile 1862 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Bosich, illegittima della fu Maria Bosich, nata a Ospo il 13 novembre 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4603)

N. 1780 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blaschich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blaschich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Maria Visentin, nato a Portole il 7 novembre 1903 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biagi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4604)

N. 1789 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Antonio, figlio di Giovanni e fu Maria Bosich, nato ad Isola d'Istria il 20 giugno 1902 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Angelini fu Giuseppe e di Maria Vascotto, nata a Capodistria il 3 agosto 1908, ed alla figlia Maria, nata a Capodistria il 17 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4605)

N. 1782 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Maria Klun, nato a Stridone (Portole) il 21 dicembre 1897 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna-Maria Prodan di Giovanni e di Maria Finderle, nata a Pinguente il 29 dicembre 1906, ed al figlio Onorato, nato a Oltra il 26 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4606)

N. 1752 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco, figlio del fu Antonio e della fu Anna Zuppin, nato a Villa Decani il 1° maggio 1890 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pechiarich fu Giovanni e di Antonia Valentich, nata a Capodistria il 19 maggio 1891, ed ai figli nati a Capodistria. Guglielmo, il 17 luglio 1921; Olermo, il 31 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4607)

N. 934 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bisiak (Bizjak) Francesco di Francesco;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Bisiak (Bizjak) Francesco di Francesco e fu Giuseppina Premrú, nato a Sesana il 6 luglio 1882 e residente a Pola, via Claudio Pulcro, 264, di condizione industriale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bisiak (Bizjak) in « Bisiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Amalia Zitnik fu Francesco e fu Amalia Sturm, nata a Trieste il 16 dicembre 1885, ed alle figlie nate a Pola: Elfrida, l'11 settembre 1908; Olga, il 5 luglio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4608)

N. 1695 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Domenica ved. di Antonio, figlia del fu Antonio Budinich e della fu Maria Scrabogna, nata a Lussingrande il 1° agosto 1852 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4609)

N. 1745 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Barichievich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Agostino Barichievich e della fu Gero-

lima Bellanich, nata a Lussingrande il 25 marzo 1863 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Baricelli » (Bussani ved. Maria nata Baricelli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli nati a Lussingrande: Gioacchino, il 26 luglio 1904; Antonio, il 7 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4610)

N. 1743 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Domenica Giacomazzi, nato a Lussingrande il 1° gennaio 1886 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Anna Barichievich fu Marco e di Gerolima Bellanich, nata a Lussingrande il 2 agosto 1892, ed ai figli nati a Lussingrande: Antonio, il 16 gennaio 1919; Rosaria, il 3 ottobre 1920; Maria, il 16 marzo 1924; Carlo, il 26 luglio 1925; ed al figlio della defunta prima moglie Marcella Ballarin: Giovanni, nato a Lussingrande il 15 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4611)

N. 1442 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Gaudenzio, figlio del fu Domenico e della fu Maria Antoncich, nato a Lussingrande il 13 maggio 1860 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Ferdinando della defunta Maria Lettich, nato a Lussingrande il 6 luglio 1898; alla nuora Elena Barichievich di Simeone e fu Maria Bussanich, moglie di Ferdinando Barichievich, nata a Lussingrande il 17 luglio 1899, ed alla sorella Maria, nata a Lussingrande il 15 ottobre 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4612)

N. 1741 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bussanich Antonia ved. di Martino, figlia del fu Martino Bussanich e della fu Elena Caramanich, nata a Lussingrande il 30 gennaio 1854 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4613)

N. 1441 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Antoncich, nato a Lussingrande il 29 gennaio 1894 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Lettich fu Nicolò e fu Caterina Savoldelli, nata a Lussingrande il 22 dicembre 1883; ed ai figli nati a Lussingrande: Maria il 1° settembre 1923 e Giovanni l'11 maggio 1925; ai fratelli, nati a Lussingrande: Giovanni l'8 maggio 1901; Gaudenzio il 26 maggio 1903; ed alle sorelle, nate a Lussingrande: Antonia, il 28 maggio 1907; Maria, il 28 maggio 1907 (gemelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4614)

N. 1443 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Barichievich » e « Bellanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Barichievich Gerolima ved. di Marco, figlia del fu Martino Bellanich e della fu Maria Mattievich, nata a Lussingrande il 28 agosto 1860 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli » e « Bellani » (Baricelli ved. Gerolima nata Bellani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Baricelli » anche ai figli nati a Lussingrande: Marco, il 21 maggio 1888; Antonia, il 30 aprile 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4615)

N. 1444 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Barichievich » e « Antoncich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Barichievich Giovanna ved. di Agostino, figlia del fu Giovanni Antoncich e della fu Domenica Simicich, nata a Lussingrande il 24 luglio 1876 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli » e « Antoni » (Baricelli ved. Giovanna nata Antoni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Baricelli » anche al figlio Augusto, nato a Lussingrande il 4 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4616)

N. 1746 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Simicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bussanich Maria ved. di Agostino, figlia del fu Giovanni Simicich e della fu Antonia Bussanich, nata a Lussingrande il 3 gennaio 1867 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Simi » (Bussani ved. Maria nata Simi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli nati a Lussingrande: Giovanni, il 28 aprile 1890; Carlo, il 21 ottobre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4617)

N. 1445 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Gregorio, figlio del fu Antonio e di Anna Barichievich, nato a Lussingrande il 3 aprile 1893 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Barichievich fu Gasparo e di Domenica Budinich, nata a Lussingrande il 13 giugno 1890, ed ai figli nati a Lussingrande: Mario, il 29 ottobre 1921; Anna, il 25 novembre 1922, ed alla suocera Domenica Bubinich fu Domenico e fu Domenica Budinich, ved. Barichievich nata a Lussingrande l'8 agosto 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4618)

N. 1739 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Barichievich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bussanich Antonia ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Barichievich e della fu Caterina Lettich, nata a Lussingrande il 29 novembre 1881 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Baricelli » (Bussani ved. Antonia nata Baricelli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche al figlio Marco, nato a Lussingrande il 29 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4619)

N. 1738 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Barichievich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bussanich Antonia ved. di Antonio, figlio del fu Giovanni Barichievich e della fu Antonia Antoncich, nata a Lussingrande il 12 maggio 1846 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Baricelli » (Bussani ved. Antonia nata Baricelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE

(4620)

N. 1737 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Antoncich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bussanich Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Giovanni Antoncich e della fu Antonia Stuparich, nato a Lussingrande il 5 aprile 1843 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Antoni » (Bussani ved. Antonia nata a Antoni).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4621)

N. 1631 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Bussanich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 1° gennaio 1880 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Picinich di Giovanni e di Maria Picinich nata a Sansego il 12 novembre 1881, ed ai figli nati a Sansego: Caterina, il 2 gennaio 1903; Giovanni, il 15 aprile 1905; Martino, il 9 agosto 1906; Nicolò, il 13 marzo 1908; Mario, il 16 luglio 1909; Ottavio, il 25 novembre 1919; Maria, il 10 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4622)

N. 1736 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Lettich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bussanich Mattea ved. di Martino, figlia del fu Martino Lettich e di Maria Simicich, nata a Lussingrande il 3 novembre 1853 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Lettis (Bussani ved. Mattea nata Lettis).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4623)

N. 1455 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Giuseppe, figlio del fu Gaudenzio e della fu Maria Lettich, nato a Lussingrande il 17 marzo 1884 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bu-

dinich fu Antonio e di Caterina Lettich, nata a Lussingrande il 1° ottobre 1898; ed ai figli nati a Lussingrande: Antonio, il 10 ottobre 1925; Gaudenzio, il 20 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4624)

N. 1829 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bertoch » e « Vattovaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bertoch Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Giuseppe Vattovaz e di Anna Fortuna, nata a Cesari (Capodistria) il 24 luglio 1874 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi » « Vattovani » (Bertocchi ved. Antonia nata Vattovani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bertocchi » anche ai figli nati a Cesari (Capodistria): Raffaele, il 3 novembre 1903; Benedetto, il 1° giugno 1907; Giuseppe, il 28 ottobre 1910; Amedeo, il 22 novembre 1916; Celestina, il 14 maggio 1909; Maria, il 21 agosto 1914; ed alla nipote Renata, figlia illegittima di Celestina Bertoch, nata a Capodistria il 6 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4625)

N. 1742 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Buiacich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Caterina ved. di Giovanni, figlia del fu Giuseppe Buiacich e di Filomena Lettich, nata a Lussingrande il 1° dicembre 1879 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Buiacci » (Bussani vedova Caterina nata Buiacci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche al figlio Giovanni, nato a Lussingrande il 26 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4626)

N. 1744 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Simicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bussanich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Simicich e di Lucia Lettich, nata a Lussingrande il 14 marzo 1852 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Simi » (Bussani ved. Maria nata Simi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche al figlio Antonio, nato a Lussingrande il 2 ottobre 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4627)

N. 1740 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Zorovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Antonia ved. di Ernesto, figlia del fu Giacomo Zorovich e della fu Nicolina Bellanich, nata a Lussingrande il 5 gennaio 1868 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Zoroni » (Bussani ved. Antonia nata Zoroni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche alle figlie nate a Lussingrande: Licia, il 27 gennaio 1902; Livia, il 28 agosto 1903; Maria, il 30 dicembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4628)

N. 1431 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Gregorio, figlio del fu Giuseppe e della fu Orsola Bellanich, nato a Lussingrande il 6 giugno 1882 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Antonia Budinich di Antonio e di Antonia Barichievich, nata a Lussingrande il 21 febbraio 1891, ed alla figlia della defunta prima moglie Luigia Rade, Elisabetta nata a Lussingrande il 29 novembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 119.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 482 — Data: 29 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Cappellani Sebastiano di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 185, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 30 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Alberto Sderci di Alfonso per conto legato Ricasoli Firidolfi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 399, consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° ottobre 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 388 — Data: 17 maggio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Mattei Nicola di Giacomo, R. commissario di Stella Cilento (Salerno) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 75 Prestito nazionale 5 %, con decorrenza 1° luglio 1926

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6610)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio della strada di trasformazione fondiaria Vizzini-Donninga e della strada interpoderale Vizzini-Bandoniere in provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 24 settembre 1932-X il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato le disposizioni dello statuto del Consorzio della strada di trasformazione fondiaria Vizzini-Donninga e della strada interpoderale Vizzini-Titirò-Bandoniere deliberate dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 15 marzo 1931.

(6609)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei posti di custode nei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, col quale i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compresi nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1417, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 6 posti di custode nei Regi istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, che siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti, Divisione III), entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza, legalizzato dal Prefetto;

d) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

g) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è disposto ad accettare qualsiasi residenza;

h) i titoli di studio, eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante stesso credesse opportuno nel proprio interesse.

Alla istanza stessa dovrà essere unito, altresì, un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni od a questo Ministero per altre ragioni, o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Roma, addì 22 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6612)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti nei ruoli di gruppo C dei personali civili dell'Amministrazione militare (D. M. 6 luglio 1932).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1932, col quale sono stati indetti concorsi per esami a due posti di vice agente dei Depositi allevamento cavalli e a 18 posti di assistente aggiunto del Genio militare;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 6 luglio 1932, per la trasmissione delle domande, e relativi documenti, di ammissione ai concorsi per esami a due posti di vice agente dei Depositi allevamento cavalli e a 18 posti di assistente aggiunto del Genio militare, è prorogato al 40° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'art. 4 (n. 8, lettera *b*) dell'anzidetto decreto Ministeriale 6 luglio 1932, è modificato nel senso che al concorso per assistente aggiunto del Genio militare sono ammessi i candidati provvisti di diploma di licenza di Regie scuole tecniche o complementari (secondo il vecchio ordinamento scolastico), o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale, o di Regie scuole industriali, o di Regi laboratori-scuola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

(6621)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.